

IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA: NATURA ED EFFETTI ALLA LUCE DELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO

di Mauro Sferrazza*

SOMMARIO: 1. Cenni sui rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento dello Stato – 2. Sport e giustizia – 3. Il vincolo di giustizia sportiva e la natura delle federazioni sportive – 4. Vincolo di giustizia e tutela giurisdizionale – 5. La riduzione dell'ambito di esclusività della giustizia sportiva – 6. Le previsioni normative e federali sul vincolo di giustizia e sulla clausola compromissoria – 7. Attualità e vigenza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria – Bibliografia

1. Cenni sui rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento dello Stato

Negato l'assunto dello Stato come monopolista nel campo della produzione normativa, sposata la tesi del pluralismo giuridico, considerata la mancata regolazione della materia per via legislativa e preso atto della «rivendicazione di incondizionata autodichia da parte degli organi di giustizia sportiva»,¹ la dottrina prevalente ha individuato, in quello sportivo, un vero e proprio ordinamento, originario e dotato di autonoma capacità normativa.²

La configurazione in termini di giuridicità dell'ordinamento sportivo ha anche trovato conferma in una nota pronuncia della Corte di Cassazione che ebbe,

* Avvocato e vicepresidente della Commissione Disciplinare Territoriale della FIGC – LND c/o il Comitato regionale Veneto.

¹ A. DE SILVESTRI, *Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1, 2009.

² Nonostante l'attività sportiva sia «antica come il mondo» (U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano, 1965, 1) non sembra possa, invece, affermarsi che l'ordinamento giuridico sportivo rivesta natura sovrana. La sovranità, infatti, implica «non solo l'originarietà e l'indipendenza, ma anche la supremazia sugli ordinamenti minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso» (E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2006).

tra l'altro, ad affermare che «*il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. È un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell'interesse generale. È, dunque, un ordinamento giuridico*».³

Data, dunque, per acquisita la natura originaria e giuridica dell'ordinamento sportivo rimane il problema dei rapporti con l'ordinamento giuridico generale. La tesi prevalente propendeva per l'ipotesi di indifferenza o irrilevanza, per l'ordinamento statale, di quello sportivo che, quindi, esiste come tale accanto a quello dello Stato.⁴

Anche l'orientamento giurisprudenziale sembrava aver assunto tale prospettiva. La stessa Suprema Corte, a sezioni unite, ha ripetutamente individuato un'area di totale autonomia dell'ordinamento sportivo nei rapporti di natura tecnica connessi alla regolamentazione interna dello stesso ordinamento; quando, invece, si tratta di rapporti connessi all'espletamento della funzione amministrativo-organizzativa delle istituzioni sportive, così come nel caso in cui i rapporti tra i soggetti dell'ordinamento stesso si atteggiavano in modo "paritario", allora la competenza giurisdizionale è stata rispettivamente assegnata ai giudici amministrativi (essendo quelle situazioni qualificate come interessi legittimi) ed ai giudici ordinari (assumendo i relativi rapporti natura di diritti soggettivi).⁵

Insomma, la sostanziale *deregulation* nella quale per lungo periodo hanno operato le federazioni sportive nazionali ha consentito alle stesse di provvedere autonomamente alle proprie peculiari esigenze, anche di quelle connesse alla risoluzione dei conflitti, tanto da far giungere una parte della dottrina ad affermare che i regolamenti federali sono capaci di regolare sotto tutti gli aspetti le situazioni

³ Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro It.*, 1978, I, 862, con osservazioni di C.M. BARONE.

⁴ Così W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1929, 33.

⁵ Si veda Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro It.*, I, 899, con nota di G. CATALANO; Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092, *ivi*, 1986, I, 1251; Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, *ivi*, 1986, I, 1257. Negli stessi termini si veda anche Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ord. 9 ottobre 1993, *ivi*, 1994, III, 511. Tale ripartizione non è esente da critiche: «Una tale rappresentazione della natura delle posizioni giuridiche e delle competenze giurisdizionali contraddice ancora una volta in modo stridente la teoria della pluralità degli ordinamenti»; il richiamo alla stessa, allora, trova senso nell'intenzione «dei giudici di proteggere quell'ambito di autonomia delle istituzioni sportive costituito dai rapporti di natura tecnica». Del resto, si prosegue, «la "dichiarazione di non intervento" della Cassazione nell'ambito dei rapporti tecnici sembra eccessiva» sol che si consideri che «se autonomia vuol dire anche libertà di autoregolamentare i propri interessi, essa non significa però spazio libero dal diritto [...]. Oltre a ciò, appare contraddittorio discorrere di irrilevanza là dove, per un verso, l'ordinamento generale ha al contrario interessi rilevanti anche allo svolgimento delle attività sportive e, per l'altro, gli interessi privati coinvolti sono certamente meritevoli di tutela» (L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 106).

soggettive e oggettive che lo sport determina e che, pertanto, essi ed essi soltanto sono i referenti con cui l'interprete deve misurarsi.⁶

La ricostruzione dell'ordinamento sportivo quale *superiorem non recognoscens* deve, però, oggi fare i conti con la legislazione emanata in materia: quando, infatti, «*a decorrere dagli anni Settanta, cominciarono a confluire nello sport, e segnatamente nel calcio, interessi d'ordine economico e lavoristico che ricevevano tutela primaria ed irrinunciabile nell'ordinamento generale, ed i tesserati e le affiliate presero man mano coscienza che nessuno status endoassociativo poteva far da velo al diritto, loro costituzionalmente garantito quali cittadini, di rivolgersi alla magistratura per la tutela delle loro ragioni, il mito dell'impenetrabilità statuale dello sport entrò in crisi*».⁷

Accade che il precetto statutario con il quale la federazione tentava di impedire fughe di giurisdizione all'esterno comincia ad essere violato con sempre maggiore frequenza⁸ «*ed alla fase della tendenziale idoneità della giustizia sportiva a contenere nel suo interno ogni controversia subentrò quella dell'aperto conflitto con la giustizia dello Stato destinata a caratterizzare, con alterne vicende e sulla scia dell'inestricabile querelle della natura delle federazioni, gli anni Ottanta e larghissima parte degli anni Novanta*».⁹

A siffatta situazione di elevata conflittualità tra i due ordinamenti tenta di porre rimedio il d.lgs. n. 242/1999, nella prospettiva della conciliazione delle due posizioni, sovranità dello Stato ed autodichia delle federazioni sportive. Tale obiettivo, anche con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 15/2004, viene particolarmente perseguito attraverso l'attribuzione al CONI della soggettività giuridica di diritto pubblico e della posizione di garante delle anzidette esigenze, nonché del riconoscimento di esso ente quale istituzione apicale, nell'ambito del territorio italiano, del movimento sportivo internazionale (CIO).

Viene, poi, emanato il d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 280/2003, che, secondo una parte della dottrina, ha «*codificato principi di teoria generale e di diritto sostanziale da tempo immanenti nel nostro ordinamento*».¹⁰ Altri hanno, invece, evidenziato il contenuto velleitario della pretesa di riservare all'ordinamento sportivo la regolamentazione di quasi tutte le materie già da sempre, peraltro, ricomprese nel novero della giustizia sportiva, creando così una sorta di giudice speciale non statale, con conseguente possibile violazione dell'art. 102, comma 2, Cost.¹¹ Certo è che si assiste ad una "corposa" ingerenza

⁶ Si veda P. MIRTO, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, 352.

⁷ A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004, 84.

⁸ Si veda A. DE SILVESTRI, *Enfatizzazione delle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 370.

⁹ A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 84.

¹⁰ N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro Amm. - Tar*, 2007, 1152.

¹¹ Si veda G. MANZI, *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con*

dello Stato nell'organizzazione del movimento sportivo e lo stesso art. 1 del predetto testo legislativo «*sembra voler freudianamente, mediante una importante affermazione di principio, prevenire le critiche ad una presunta ingerenza della politica nel mondo dello sport*».¹²

Tuttavia, il depauperamento normativo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo non è tale da poterne desumere la sua totale dipendenza da quello generale, anche perché, se così fosse, occorrerebbe considerare "statalizzate" anche le regole autodisciplinari, comprese quelle di ordine tecnico. A tal proposito si è già espresso l'avviso¹³ secondo cui l'ordinamento giuridico sportivo rimane pur sempre capace di regolare, per il tramite delle sue strutture organizzative, fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti dell'ordinamento medesimo, in funzione del perseguimento di specifiche finalità pur sempre rientranti nell'interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito. E questo effetto, riteniamo, possa più facilmente e correttamente essere ricollegato ad un rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico impostato non già in termini di stretta gerarchia, bensì nell'ottica di un riconoscimento, «*riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico statale, dell'ordinamento giuridico sportivo già autonomamente esistente e perciò originario; non già creazione*»,¹⁴ anche perché non occorre dimenticare che l'ordinamento sportivo è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte.¹⁵

Ne consegue, dunque, che una corretta interpretazione dell'autodichia dell'ordinamento giuridico sportivo, deve tenere in debito conto che seppure scevro dal connotato della sovranità e, dunque, della capacità effettiva di imporre ai propri componenti «*l'osservanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro ordinamento*»,¹⁶ si tratta pur sempre di «*un ordinamento a formazione spontanea, ovvero non istituito dall'ordinamento generale statale, suscettibile di essere variamente considerato dallo stesso Stato, secondo la propria maggiore o minore capacità di autodeterminarsi ed auto legittimarsi, che costituisce la misura della sua autonomia rispetto alla posizione di supremazia dell'ordinamento statale*»¹⁷ e che lo stesso conserva, comunque, natura originaria ed esiste ancor prima ed al di fuori del formale riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico generale, che pur ne comprime l'esercizio delle relative potestà, in funzione della salvaguardia delle fondamentali norme (imperative e di ordine pubblico) che regolano i rapporti

le regole costituzionali, in *Guida al Dir.*, 6 settembre 2003, 138.

¹² L. GIACOMARDO, *Autonomia per le federazioni ed una delega in bianco al Coni*, in *Dir. e Giust.*, 13 settembre 2003, 9.

¹³ Si veda M. SFERRAZZA, *Spunti per una riconsiderazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2009.

¹⁴ Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, cit.

¹⁵ In tali termini anche Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro It.*, 1963, I, 894.

¹⁶ M.S. GIANNINI, *Prime considerazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949, 18.

¹⁷ E. LUBRANO, *Vita e problemi della pubblica amministrazione*, in *Riv. Amm. Rep. It.*, 2001, II, 603.

tra i consociati.

Occorre, pertanto, muovere da una corretta individuazione dei «casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»¹⁸ e criticare una certa tendenza di una parte della giurisprudenza amministrativa che, utilizzando il sin troppo facile strumento esegetico «delle conseguenze patrimoniali che sempre, ma indirettamente, derivano dall'applicazione dei regolamenti sportivi o dalle relative sanzioni disciplinari, ma che possono altresì derivare da ogni altra attività sociale giuridicamente indifferente»,¹⁹ «manipolato a dismisura sino a far rivivere la non più sostenibile tesi della “doppia natura” delle federazioni sportive, hanno ritenuto di doversi attribuire la giurisdizione in numerose controversie, anche dilettantistiche, in cui di interessi legittimi non v'era nemmeno la minima traccia».²⁰

Tutto ciò, peraltro, nonostante il riconoscimento formale della natura di associazioni private delle federazioni, che anziché avere l'effetto di sottrarre occasioni di intervento alla magistratura amministrativa, non ha impedito a questa, colta dall'ansia di «riproporre ovunque il dominio del giudizio di annullamento»,²¹ di emettere «una serie di provvedimenti destinati, nel breve giro di pochi anni, a mettere in scacco l'intera giustizia sportiva ed a provocare, ancora più a monte, lo “scollamento” dal sistema delle stesse federazioni sportive nazionali».²²

Che l'agire delle federazioni sportive sia improntato ad autonomia e non già a discrezionalità amministrativa è assunto che si ricava dallo stesso inquadramento giuridico operato dal legislatore, che considera le predette federazioni quali associazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato. Nel medesimo senso anche la stessa Carta costituzionale, come di recente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo» deve essere rinvenuto «nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo».²³ Pertanto, nel momento in cui si riconosce alle federazioni sportive il potere di emanare norme interne per l'ordinato svolgimento delle competizioni sportive e per la corretta acquisizione dei risultati

¹⁸ Art. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280.

¹⁹ Cons. di giustizia amm. per la Regione siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 3, 2007, 100.

²⁰ A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3, 2007, 74.

²¹ A. ROMANO TASSONE, *Lodo arbitrale ex art. 6 l. n. 205/2000 e giudice dell'impugnazione*, in *Foro Amm. – CdS*, 2003, 2280.

²² A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, cit., 74.

²³ In tali termini, Cass. civ., 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al Dir.*, n. 46, 2006, 59 (s.m.); Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. Civ., Mass.*, 2005, f. 7/8.

delle attività agonistiche, logica giuridica vuole che alle stesse sia anche riservata la competenza ed il giudizio sull'osservanza di siffatte norme. I provvedimenti, dunque, emanati in conseguenza dell'applicazione di dette disposizioni producono i loro effetti all'interno dell'ordinamento di settore e soltanto in via eventuale ed indiretta essi si riverberano nell'ordinamento generale e non possono, quindi, che rimanere per quest'ultimo irrilevanti. Del resto, tutte le attività esplicazione dell'autonomia organizzativa e tecnica affidata alle federazioni sportive nazionali per il corretto ed ordinato svolgimento delle competizioni sportive tra le società affiliate e/o con i loro tesserati, non possono che attenere alla vita interna delle stesse federazioni. È lo stesso effetto fondamentale della giuridicità degli ordinamenti sportivi che depone in tal senso: «*gli ordinamenti statali possono non consentire nel loro territorio l'attuazione dell'agonismo programmatico in uno o più sport, ma se lo consentono ciò di per sé significa che essa può e deve essere organizzata e curata dagli sportivi stessi per mezzo di ordinamenti dotati, appunto, del requisito della giuridicità*».²⁴

In altri termini, deve ritenersi che «*un intervento dello Stato nella disciplina sportiva – e quindi una limitazione all'espansione autonomistica dell'ordinamento sportivo – possa verificarsi solo nei casi in cui l'interesse, pur pubblico, di settore (sportivo) venga ad interferire con quelli più generali e più “ampiamente” pubblici che compete direttamente allo Stato tutelare ed attuare*».²⁵ La soluzione pubblica nelle controversie sportive può giustificarsi soltanto «*se e nella misura in cui le istituzioni dello sport non risultino in grado di predisporre adeguate forme di tutela*»,²⁶ anche perché l'intervento continuo e, per certi versi, sistematico della giustizia dello Stato va considerato un disvalore che porta alla negazione della stessa autonomia che pacificamente, invece, connota l'ordinamento sportivo.

2. Sport e giustizia

Lo sport oggi è fenomeno sottoposto a due giustizie: quella sportiva che opera secondo le regole proprie dell'ordinamento sportivo, funzionale alle esigenze di competenza specifica e rapidità decisionale proprie del sistema e quella dello Stato, chiamata ad intervenire nelle ipotesi in cui l'attività sportiva viene ad assumere rilevanza “esterna”. Quest'ultima giustizia tende a ricoprire spazi sempre maggiori, attesa la crescente ingerenza, cui sopra si è fatto cenno, della giustizia statale nelle controversie sportive, «*nelle controversie cioè che vanno risolte alla luce delle norme poste nell'ambito dell'ordinamento sportivo*».²⁷

²⁴ A. MARANI TORO, voce «Sport», in *Nov. Dig. It.*, vol. XVIII, 1971, 50.

²⁵ G. IADECOLA, *Se al presidente di un comitato regionale della FIGC compete la qualifica penalistica di persona incaricata di un pubblico servizio*, in *Cass. Pen.*, n. 12, 1996, 3799.

²⁶ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2004, 1162.

²⁷ F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 327.

Prima dell'intervento normativo del 2003 dottrina e giurisprudenza²⁸ distinguevano la competenza giurisdizionale in materia sportiva a seconda dell'oggetto della controversia.

La giustizia tecnica, che ha ad oggetto i profili, appunto tecnici, delle competizioni sportive, volta ad assicurare l'osservanza delle norme finalizzate al regolare svolgimento dell'attività agonistica: in questo settore non è configurabile alcun diritto soggettivo o interesse legittimo e, pertanto, rimane esclusa ogni possibilità di adire l'autorità giudiziaria.²⁹ *«Con riguardo alle decisioni che le federazioni sportive ed i loro organi di giustizia sportiva adottino in sede di verifica dei risultati delle competizioni agonistiche, facendo applicazione delle regole tecniche emanate dall'ordinamento federale, deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo, con la conseguenziale affermazione del difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda rivolta ad ottenere tale sindacato, considerato che dette regole integrano norme interne dell'ordinamento sportivo, non rilevanti per l'ordinamento generale, e che, pertanto, in relazione alla loro applicazione, le posizioni degli interessati non sono qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi».*³⁰ Occorre, peraltro, dare conto che non sono mancati, in dottrina, tentativi di ammettere anche in siffatto ambito la potenziale lesione di diritti soggettivi, in considerazione del fatto che non ci sarebbero ostacoli frapposti alla cognizione del giudice ordinario di una domanda, ad esempio, avanzata dai giocatori di una squadra che non hanno raggiunto ed ottenuto il premio previsto per il risultato positivo di una partita in conseguenza di una decisione sportiva reputata irregolare.³¹ Più in generale, è stato affermato che sottrarre i provvedimenti con i quali le regole tecniche *«vengono applicate nell'ambito dell'organizzazione federale al controllo giurisdizionale equivarrebbe a negare che lo Stato sia in grado di garantire gli accordi esistenti tra i membri del gruppo o, ciò che è lo stesso, ad affermare che, dal punto di vista dell'ordinamento statale, non esiste un obbligo giuridico di osservare le regole del gioco, che potrebbero essere tranquillamente violate ad arbitrio del più forte».*³² A ben vedere, tuttavia, laddove

²⁸ In dottrina, per tutti, P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 35; R. FRASCAROLI, voce «sport», in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, 529; F. PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 15; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, *ivi*, 1997, 605. In giurisprudenza, Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899; TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, in *Trib. Amm. Reg.*, 1985, 2681.

²⁹ Così, ad esempio, TAR Lazio, sez. III, 20 agosto 1987, n. 1449, in *Giur. It.*, 1988, III, 1, 40; TAR Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, in *Giust. Civ.*, 1988, I, 2155; TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985, n. 1099, cit., 2681.

³⁰ Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, cit., 899.

³¹ Si veda R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 146. *Contra*, G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 548.

³² R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, cit., 105.

le normative federali disciplinano esclusivamente gli aspetti tecnico-agonistici delle competizioni sportive, le stesse non sono suscettibili di acquistare rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, poiché i loro effetti sono destinati ad esaurirsi nell'ambito del medesimo detto ordinamento.

La giustizia economica, che ha ad oggetto le controversie che rivestono natura patrimoniale che insorgono tra tesserati o tra questi e le società, devolute alla cognizione di speciali collegi arbitrali grazie alla statuizione di apposita clausola compromissoria. L'esempio più significativo è quello di cui all'art. 4 della l. n. 91/1981, che consente di deferire al giudizio di appositi Collegi arbitrali istituiti dalla varie Federazioni, le questioni di carattere economico tra soggetti che svolgono attività in ambito sportivo.³³ Qui il vincolo di giustizia «*si configura come clausola compromissoria e non presenta profili di illiceità, riguardando diritti disponibili: l'arbitrato – si discute se rituale o irrituale – con cui vengono decise integra una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario, alla stregua di quanto avviene per le clausole compromissorie previste dal codice di procedura civile*».³⁴ In tale settore è stato affermato il principio dell'alternatività tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, nel senso che l'avvenuta pronuncia del lodo arbitrale si profila quale causa di improponibilità della domanda giurisdizionale.³⁵

La giustizia disciplinare ha ad oggetto l'applicazione delle sanzioni agli associati che contravvengono alle regole federali. In questo ambito il pieno funzionamento e la perfetta operatività del vincolo di giustizia sportiva soffre il limite dell'assenza di terzietà degli organi di giustizia, nominati dalle federazioni, che poi sono parti in causa negli stessi procedimenti disciplinari.

Vi è, anzitutto, appunto, la questione della sindacabilità dei provvedimenti disciplinari in generale: ammetterlo significherebbe aprire di fatto la strada al sindacato sul merito della normativa tecnica. Tuttavia, non può trascurarsi una certa rilevanza esterna, ossia nell'ordinamento generale, dei provvedimenti disciplinari che comminano sanzioni interdittive o pecuniarie, con la conseguenza della loro potenziale sindacabilità da parte della giustizia statale. Non può sottacersi, al riguardo, una certa tendenza in tal senso della giurisprudenza, che pur riconoscendo l'irrelevanza giuridica, per l'ordinamento generale, delle norme di natura tecnica, afferma che ciò «*peraltro, non esclude l'eventualità che per la obiettiva e concreta portata stessa della sanzione sportiva in fatto irrogata, questa sia di per sé in grado di assumere un rilievo sostanziale anche nei confronti del ripetuto status soggettivo di affiliato o tesserato, paralizzando, di fatto, le facoltà tutte ad esso inerenti in misura tale da determinare una effettiva ed apprezzabile cesura o perdita di contenuti del rapporto stesso, con conseguente lesione del*

³³ Per un approfondimento della problematica si rimanda particolarmente a A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella FIGC*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 503.

³⁴ F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, cit., 343.

³⁵ Sulla tematica si veda C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, 841; G. FRONTINI, *Sulla natura e gli effetti dell'arbitrato nel rapporto di lavoro tra società e tesserati della FIGC*, in *Nuovo Dir.*, 1997, 909.

*bene della vita ad esso correlato (ad es. sospensione di lungo periodo dell'attività agonistica). Ove però la circostanza da ultimo descritta non si verifici, deve escludersi qualsiasi competenza del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari d'ordine sportivo».*³⁶

In sostanza, tutti i provvedimenti sanzionatori interdittivi sono potenzialmente suscettibili di impugnazione innanzi al giudice amministrativo che dovrà previamente, però, verificare se il provvedimento incida o meno in misura sostanziale sulla posizione giuridica soggettiva dell'associato, avuto riguardo all'entità della sanzione medesima e ad i suoi effetti sull'attività agonistica del soggetto interessato;³⁷ sembra, comunque, vi sia una certa concordia nel ritenere il difetto di giurisdizione statale nelle ipotesi di sanzioni che non recidano o non alterino stabilmente il rapporto con il tesserato/affiliato mediante impedimento dell'attività agonistica, ma che incidano unicamente sui risultati dell'attività medesima,³⁸ sempre che non siano atte a modificare in modo sostanziale lo *status* dell'atleta.³⁹ Per quelli di natura pecuniaria, invece, la giurisprudenza si è mostrata oscillante, talvolta stabilendo il sindacato giurisdizionale statale,⁴⁰ talaltra affermandone la loro rilevanza meramente interna all'ordinamento sportivo.⁴¹

Ma le problematiche di maggior rilievo sono sorte in ordine alle c.d. controversie associative, a proposito del provvedimento sanzionatorio più grave, ossia l'esclusione del tesserato o la revoca dell'affiliazione delle società sportive,⁴² non essendovi uniformità di vedute sia su cosa possa lamentare il tesserato innanzi al giudice statale, sia sulla suddivisione di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo, sia ancora su quali siano gli effetti pratici della decisione dell'autorità giudiziaria.

La giurisprudenza, infatti, muovendo dalla considerazione che le norme regolamentari delle federazioni sportive che disciplinano la partecipazione dei privati incidono su diritti che l'ordinamento dello Stato riconosce e garantisce all'individuo

³⁶ TAR Lazio, 20 agosto 1987, n. 1449, in *Trib. Amm. Reg.*, 1987, I, 3353.

³⁷ Sul tema si veda G. AIELLO, A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 2741.

³⁸ In tal senso TAR Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, cit.

³⁹ Si veda TAR Lazio, sez. III, 1 aprile 2003, n. 2904, in *Foro Amm. – TAR*, 2003, 1284.

⁴⁰ In tali termini, ad esempio, Cons. di Stato, sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108, in *Foro Amm.*, 1996, 162, nonché in *Cons. Stato*, 1996, I, 78 (s.m.), secondo cui «spetta alla giurisdizione amministrativa in sede di legittimità la cognizione della controversia circa la legittimità di una sanzione disciplinare a carattere pecuniario irrogata nei confronti di un privato partecipante a corse ippiche a causa di un comportamento contrario al regolamento emanato dall'ente pubblico gestore delle manifestazioni sportive».

⁴¹ Si veda, ad esempio, TAR Lazio, sez. III, 29 marzo 1996, n. 667, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 1253.

⁴² Sul tema dell'affiliazione quale ammissione, ossia atto amministrativo che consente alla società sportiva di acquistare soggettività nell'ordinamento giuridico sportivo, si veda C. FOIS, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 630; G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 753.

quale espressione della sua personalità e, dunque, rilevano sul piano giuridico generale, ha ritenuto poter fare rientrare nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti quei provvedimenti attraverso cui le federazioni stesse, nell'esercizio dei poteri che le predette norme loro concedono, menomano in misura sostanziale o addirittura escludono la detta partecipazione.⁴³ Si è, pertanto, ritenuto che la clausola compromissoria che rimette al giudizio esclusivo sportivo interno la soluzione delle controversie relative all'applicazione di norme rilevanti nell'ambito sportivo, non precluda la proponibilità del ricorso alla giustizia amministrativa ogniqualvolta si faccia questione di provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo dall'organizzazione sportiva, considerato che gli stessi costituiscono atti autoritativi lesivi della sfera giuridica soggettiva del destinatario. Lo stesso dicasi per i provvedimenti federali aventi ad oggetto il diniego di ammissione/affiliazione che, essendo diretti alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, costituiscono esplicazione di poteri pubblici perché posti in essere dalle suddette federazioni in qualità di organi del CONI: di conseguenza, si ritiene rientrino nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, ad esempio, le controversie avverso i provvedimenti che, avendo riscontrato irregolarità gestionali, rifiutano l'iscrizione della squadra al campionato.⁴⁴

Tuttavia, le incertezze rimanevano molte, tanto è vero che da più parti si auspicava un chiarificatore intervento legislativo sulla giustizia sportiva *«per distinguere veramente e chiaramente tra le ipotesi di sanzioni disciplinari sportive incidenti o non sullo “status” di associato, per stabilire una volta per tutte in quali casi sia possibile il ricorso alla giurisdizione statale o, al limite e all'inverso, per legittimare anche in materia disciplinare il c.d. vincolo di giustizia riconducendolo – con le dovute garanzie – ad una ipotesi di clausola compromissoria»*.⁴⁵

⁴³ Si veda, a titolo esemplificativo, Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 1996, n. 10, in *Foro Amm.*, 1996, 103. Secondo TAR Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, in *Foro It.*, 1994, 512, con nota di G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione di poteri pubblici di tali federazioni, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo. *Contra*, Cons. giust. amm. per la reg. siciliana, ord. 9 ottobre 1993, n. 536, cit., 511 ss., che riforma la prima citata ord. TAR Catania, ritenendo che gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione non di poteri pubblici di tali federazioni, ma della loro autonomia organizzativa e tecnica riconosciuta al fine di un ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive, sicché su tali atti, la cui efficacia si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, non può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.

⁴⁴ In tali termini, ad esempio, Cons. di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro It.*, 1996, III, 275, nonché in *Giust. Civ.*, 1996, 577.

⁴⁵ F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, cit., 351. Secondo G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005, 120, è auspicabile un ulteriore intervento del legislatore affinché chiarisca, *«una volta per tutte, le questioni che assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato separandole da quelle giuridicamente indifferenti»*.

3. Il vincolo di giustizia sportiva e la natura delle federazioni sportive

Non appare improprio affermare che il c.d. vincolo di giustizia connota il complessivo sistema della giustizia sportiva, rappresentandone, ancor oggi, uno strumento cardine per la stessa sopravvivenza del fenomeno sportivo come organizzato.

Premesso che il vincolo di giustizia non si atteggia «*sempre allo stesso modo in tutte le Carte federali*»,⁴⁶ si tratta, come noto, dell'obbligo che ogni tesserato ed affiliato assume – all'atto del tesseramento o affiliazione – di accettare diritti ed obblighi cristallizzati nella normativa federale, compresa la devoluzione delle controversie inerenti la pretesa violazione della medesima alla giustizia sportiva,⁴⁷ ossia della clausola – quasi sempre presente negli statuti e/o nei regolamenti delle federazioni sportive – con la quale «*gli affiliati (società e tesserati) si impegnano ad adire per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'attività sportiva soltanto gli organi federali all'uopo predisposti, con esclusione dell'autorità giudiziaria statale, salvo specifica autorizzazione ed a pena di espulsione dalla comunità sportiva*».⁴⁸ In altri termini, il vincolo di giustizia sportiva si concretizza nella «*preclusione per i tesserati/affiliati di adire – pena la sanzione disciplinare – gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale, si fonda sul concetto di specificità dello sport e si attua nella c.d. clausola compromissoria*».⁴⁹

Secondo una corrente dottrinale, il vincolo di giustizia non può essere considerato una vera e propria clausola compromissoria, considerato che, la giustizia interna, pur collocandosi sul terreno dell'autonomia negoziale e pur traendo fondamento dal preventivo e spontaneo assoggettamento degli associati alle regole federali, si differenzia in modo sostanziale dall'arbitrato.⁵⁰ In primo luogo, perché il vincolo trova collocazione nello statuto e non già, dunque, nello schema contrattuale tipico della clausola compromissoria. Inoltre, la decisione degli organi di giustizia sportiva lascia – di fatto – inalterata la riserva statale *ex art. 102 Cost.*, non essendo essa dotata dei requisiti, propri della pronuncia giurisdizionale, della definitività ed esecutorietà nell'ordinamento generale.

Non si tratterebbe, dunque, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, bensì di un semplice impegno al rispetto delle pronunce della federazione, considerato che la giustizia sportiva costituirebbe niente di più che un insieme di

⁴⁶ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., 233.

⁴⁷ Si veda R. FRASCAROLI, voce «sport», cit., 528.

⁴⁸ F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, cit., 341.

⁴⁹ R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 34.

⁵⁰ Si veda M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975, 267.

rimedi interni all'ordinamento sportivo, non preclusivi dell'accesso alla tutela giurisdizionale, come confermerebbe la stessa previsione federale di applicazione di sanzioni disciplinari nel caso di violazione del vincolo.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti, invece, qualificano il vincolo di giustizia sportiva⁵¹ in termini di clausola compromissoria,⁵² a volte distinguendone un contenuto positivo, ossia l'obbligo di devolvere le controversie alla giustizia domestica, e un contenuto negativo, consistente nel divieto di devolvere alla giustizia statale le controversie rimesse alla competenza federale.

Secondo una diversa visione,⁵³ invece, è possibile distinguere due diverse aree, seppur talvolta sovrapponibili, di rilevanza per vincolo di giustizia e clausola compromissoria, «*il primo che obbliga l'associato ad accettare le decisioni degli organi di giustizia federale ed il secondo che obbliga l'associato a deferire in arbitrato determinate controversie*».⁵⁴ «*Infatti, la clausola compromissoria può "coprire" sia materie interessate dal vincolo di giustizia sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento ad arbitrato di specifiche controversie, integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa limitata*».⁵⁵ In altri termini, con il vincolo di giustizia sportiva, l'associato si rimette ed accetta le decisioni degli organi della giustizia sportiva, laddove mediante la clausola compromissoria si impegna ad affidare ad una giustizia arbitrale domestica, distogliendole dalla giurisdizione statale, specifiche controversie che dovessero insorgere con altri soggetti dell'ordinamento sportivo, pena comminazione di gravi sanzioni disciplinari che possono giungere fino alla revoca dell'affiliazione per la società sportiva ed alla radiazione per gli atleti. «*Nella prassi è, invece, accaduto che con il termine "clausola compromissoria" si sia indicata genericamente la posizione nella quale si trova l'atleta nei confronti delle Federazioni, ricomprendendo, quindi, anche la preclusione che allo stesso viene imposta di rivolgersi al giudice statale, per vicende che attengono a questioni di diversa natura rispetto a quella economica*».⁵⁶

⁵¹ Si veda anche D. DE CAROLIS, *Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale*, in *www.giust.it*.

⁵² Tra gli altri, C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 237; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, cit., 327. Si veda anche E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, cit., 616, in nota. In giurisprudenza, Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 6034, in *Foro It.*, 2002, I, 2290; Cons. di Stato, sez. IV, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., 577.

⁵³ Si veda A. DE SILVESTRI, *Il diritto dello sport*, Firenze, 2004.

⁵⁴ R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, cit., 35.

⁵⁵ R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 706.

⁵⁶ M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 464.

È bene sottolineare, dunque, che «*pur risultando tutte, almeno nelle intenzioni, sottratte alla giurisdizione statale*»,⁵⁷ non tutte le controversie possono essere rimesse ad arbitri, cioè sono «*sottoportabili a cognizione e soluzione nell'ambito di un procedimento arbitrale*».⁵⁸

L'obiettivo è quello di creare una sorta di giustizia interna, capace di assicurare un sistema specializzato, rapido ed efficiente, sottraendo all'esame della giustizia ordinaria e, in generale, alle intromissioni provenienti dall'esterno, gli effetti degli atti, fatti e rapporti che si verificano nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Il vincolo di giustizia sportiva «*costituisce sostanzialmente una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di controversie che, come avremo modo di vedere, non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato*».⁵⁹

Il vincolo di giustizia è, insomma, funzionale al sistema sportivo organizzato, ma deve, anzitutto, fare i conti con la problematica connessa alla natura delle federazioni sportive che, specie sotto il vigore del previgente regime normativo, ha dato luogo ad un acceso dibattito. Ragioni di spazio, oltre che di coerenza con il tema trattato, non consentono un esame approfondito del suddetto profilo tematico, ragione per cui ci limiteremo a riferire soltanto che la soluzione pubblicistica⁶⁰ avrebbe, per quanto qui interessa, determinato la crisi dell'intero

⁵⁷ S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportive e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2007.

⁵⁸ R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, cit., 707.

⁵⁹ M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit., 465. L'A., tuttavia, osserva «*che, se in linea teorica, la funzione della clausola compromissoria è quella di tracciare una linea di demarcazione tra i due ordinamenti sopra menzionati, nella pratica, si assiste ad una sempre più frequente intromissione dello Stato nelle controversie di natura sportiva al fine di riaffermare il proprio diritto di controllo sullo svolgimento dell'attività agonistica, a garanzia degli associati*».

⁶⁰ La tesi pubblicistica, come noto, si basava essenzialmente sul disposto della norma di cui all'art. 5 della legge n. 426/1942, che qualificava organi del CONI le federazioni sportive e sulla considerazione che il fenomeno sportivo riveste interesse generale e, dunque, lo Stato regola il settore con appositi organismi dotati di poteri autoritativi. Per un approfondimento di siffatto orientamento, si rimanda, tra gli altri, a I. SCOTTO, *Il CONI e le Federazioni Sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1954, 341; G. ADDOBATI, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'organizzazione del CONI – Riflessi pubblicistici*, in *Reg. Com. Loc.*, n. 4-5, 1976, 335, nonché in *L'Ordinamento sportivo e la responsabilità nell'ordinamento federale calcistico*, Jovene, Napoli, 1977.

Anche la giurisprudenza aveva avallato tale interpretazione, ritenendo pubblica la natura delle federazioni (si veda, a titolo esemplificativo, Cass., sez. un., 12 maggio 1979, in *Foro It.*, 1979, I, 1117; Cass. civ., 11 febbraio 1978, n. 625, cit.). Del resto, si osservava, «*con la l. 16 febbraio 1942, n. 426 le Federazioni sportive sono state riconosciute quali persone di diritto pubblico ed è stato loro attribuito un potere regolamentare; pertanto, poiché la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) può emanare provvedimenti idonei a produrre modificazioni nelle posizioni soggettive dei soci delle Società affiliate, affievolendole in interessi legittimi, ne deriva che il controllo sul corretto esercizio di tale potere rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo*» (Cons. di Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, in *Cons. Stato*, 1973, 467, nonché in *Giust. Civ.*, 1973, II, 272). Ed a chi evidenziava che il termine «organi» non poteva intendersi essere stato utilizzato in senso tecnico, bensì “metagiuridico”, ossia nel significato di «*articolarioni*

sistema di giustizia sportiva, considerato che qualsiasi provvedimento federale sarebbe stato suscettibile di impugnazione direttamente innanzi agli organi della giustizia ordinaria.⁶¹ Infatti, «*se le federazioni sportive hanno natura pubblica,*

in cui lo sport si divide e si attua» (R. TOSETTO, F. MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, in *Foro Pad.*, 1951, III, 52) replicava che l'espressione organi di cui all'art. 5 della legge del 1942 deve ritenersi usata dal legislatore in senso tecnico, allo scopo di designare un vero e proprio rapporto di compenetrazione tra CONI e FIGC e che soltanto «*motivi gravi, concordanti, insuperabili, possono indurre il giudice a negare ad una espressione usata dal legislatore il significato suo proprio*» (Cons. di Stato, sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, in *Cons. Stato*, 1955, I, 958). In definitiva, secondo siffatto orientamento, «*le federazioni sportive sono state riconosciute persone di diritto pubblico*» (Cons. di Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, cit.), nel senso che il carattere pubblico delle stesse risulta dalla qualificazione legislativa di organi del CONI (Cass., sez. un., 16 giugno 1983, n. 4108, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 2932).

Quanto al concetto di organo è possibile ricordare, in via generale, come questo sia sempre, «*rispetto all'ente cui appartiene, una parte rispetto al tutto; in senso all'ordinamento (interno) dell'ente esso è però dotato di una propria soggettività (interna), la quale lo individua nei confronti degli altri organi. In seno all'ordinamento generale, poi, l'organo è di norma sfornito di personalità: ma questa caratteristica non è essenziale alla categoria, non esistendo una assoluta incompatibilità logica e giuridica tra organo e personalità giuridica: allorché l'organo abbia (eccezionalmente) personalità giuridica, l'imputazione del suo operato all'ente sarà di secondo anziché (come di regola) di primo grado*» (A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, I, Jovene, Napoli, 1984, 212).

⁶¹ Giuridicità ed autonomia dell'ordinamento sportivo e sostanziale struttura associativa delle federazioni sportive nazionali avevano, tuttavia, condotto la dottrina prevalente a ricostruire in termini privatistici la natura delle predette federazioni. Viene, anzitutto, osservato che anche muovendo dalla natura pubblica delle federazioni, l'art. 5 della legge istitutiva del CONI prevede che le stesse stabiliscano le norme per l'attività amministrativa sportiva ed organizzativa con regolamenti interni, privi di rilevanza ed efficacia nell'ordinamento dello Stato. Inoltre, se si ammette che le federazioni agiscono, quali enti pubblici, con atti amministrativi, dovrebbe concludersi per l'illegittimità di tutta l'attività delle stesse, considerati i noti presupposti di legalità e tipicità del provvedimento amministrativo. Viene posto, poi, in risalto il momento genetico di tali associazioni, l'aggregazione spontanea e volontaria di soggetti, società, associazioni, per il perseguimento del comune obiettivo dello svolgimento di una data attività sportiva (si veda I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti di liberazione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 143). In altri termini, «*l'ingresso di soggetti, persone fisiche o giuridiche ovvero entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non già per atto di un'autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e all'accettazione convenzionale, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi preposti alla organizzazione sportiva liberamente si sono dati*» (A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in AA.VV., *Saggi di diritto sportivo*, Milano, 1999, 28). Viene sostanzialmente abbandonato il concetto che vede la federazione quale organo in senso stretto del CONI e si riconduce la fattispecie al più ampio fenomeno giuridico che vede l'attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi pubblici a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (si veda M.T. CIRENEL, *Società sportive*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, VII, Torino, 1987, 401).

Per una compiuta disamina delle ragioni a sostegno di tale orientamento, si rimanda particolarmente anche F.P. LUISO, *op. cit.*; P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 229; R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano, 1988, 532.

La tesi privatistica sembra, del resto, aver avuto accoglimento formale, sul piano normativo,

ciò significa che esse agiscono attraverso strumenti pubblicistici, e quindi i loro atti vanno inquadrati nell'ottica dell'attività amministrativa autoritativa: le federazioni sportive potrebbero essere definite come entità pubbliche che agiscono in regime di diritto privato, solo se esercitassero un'attività imprenditoriale. La conseguenza più rilevante, in ordine a quel settore dell'attività federale che riguarda la ammissione, la permanenza e la esclusione degli associati (persone fisiche e associazioni) consiste nel qualificare gli atti relativi come provvedimenti amministrativi, e nel sottoporli, quindi, al controllo dei giudici amministrativi.

*Se, viceversa, le federazioni sportive hanno natura privata, ciò comporta che la loro attività si svolge con strumenti privatistici; e conseguentemente, che la esclusione dell'associato è regolata dall'art. 24 c.c., applicabile – come'è noto – anche alle associazioni non riconosciute. La giurisdizione sulle controversie relative, pertanto, spetta all'autorità giudiziaria ordinaria».*⁶²

In altri termini, la normativa federale in punto vincolo di giustizia sportiva, laddove letta in chiave pubblicistica, verrebbe a qualificarsi come emanata da ente pubblico: con la conseguenza che palese diverrebbe il contrasto con la previsione costituzionale dell'impossibilità di esclusione o limitazione della tutela giurisdizionale e, dunque, il giudice amministrativo potrebbe giungere all'annullamento delle predette stesse norme, così come quello ordinario potrebbe disapplicarle. In altri termini, in ottica pubblicistica, le previsioni statutarie in punto vincolo di giustizia e clausola compromissoria non troverebbero spiegazione alcuna, perché l'obbligo del tesserato di accettare e conformarsi ai provvedimenti ed alle decisioni federali, rimarrebbe privo di portata e sanzione effettiva, giusta art. 113 Cost.

Peraltro, per completezza di esposizione occorre anche riferire come su questa linea di pensiero si era mossa una parte della giurisprudenza amministrativa, ritenendo, appunto, sussistere la giurisdizione amministrativa in ordine a provvedimenti anche di chiara natura tecnico-sportiva,⁶³ mentre la Suprema Corte, con due note sentenze, aveva fatto registrare un mutamento di indirizzo a seguito dell'emanazione della l. n. 91/1981 sul professionismo sportivo, giungendo ad affermare che *«le federazioni sportive nascono come soggetti privati (associazioni non riconosciute) e, in tale qualità, svolgono la gran parte dell'attività che è loro propria. Dette federazioni, però, sono anche organi del CONI (art. 5 l. 16 febbraio*

dall'art. 14, l. n. 91/1981, secondo cui *«le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI»*. In sintesi, il legislatore non solo non ha ripetuto il precedente riferimento normativo al concetto di «organi», ma avrebbe anche espressamente riconosciuto ampia autonomia alle federazioni, segno evidente della volontà di affermarne la natura di diritto privato.

⁶² F. P. LUISO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, nota a sentenza Pret. di Novara, 15 dicembre 1979, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 2545.

⁶³ Si vedano TAR Sicilia, Catania, sez. III, 29 settembre 1993, n. 929, cit., 512 e TAR Lazio, sez. III, 4 aprile 1985, n. 364, in *Trib. Amm. Reg.*, 1985, I, 1623.

1942 n. 426 e 2 d.p.r. n. 530 del 1970) e, quindi, in tale loro veste, traggono dal detto ente natura (anche) pubblica». ⁶⁴ Con la conseguenza, tra l'altro, che i regolamenti emanati dalle federazioni sportive possono considerarsi pubblici solo se dettati per il perseguimento di finalità corrispondenti a quelle pubblicistiche del CONI. In breve, «*le federazioni sportive affiliate al CONI, pur essendo organi di questo e, quindi, ritraendo da esso natura pubblicistica, conservano anche la natura di soggetti privati, in relazione allo svolgimento di quelle numerosissime (e, in certo senso, prevalenti) attività che non tendono direttamente allo scopo la cui attuazione ha determinato il loro inserimento (legge del 1942) nella struttura pubblica del CONI*». ⁶⁵

Oggi, tuttavia, siffatta disputa appare sostanzialmente superata alla luce del dettato normativo di cui al d.lgs. n. 242/1999, che ha definitivamente codificato la natura di associazioni di diritto privato delle federazioni sportive, pur conservando le stesse «valenza pubblicistica». Infatti, secondo l'art. 15, comma 2, del predetto testo legislativo, «*le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo*». Indice di contestuale matrice pubblicistica, a parte l'attribuzione della cennata valenza alle attività delle federazioni sportive, è l'ampia potestà di controllo sulle federazioni attribuita al CONI.

Tale assetto della materia, nel senso della sostanziale duplice natura delle federazioni sportive, sembra aver trovato larga condivisione in dottrina. ⁶⁶ Anche la giurisprudenza, non senza qualche posizione differenziata, sembra aver assunto siffatta duplice natura a criterio base per il riparto della giurisdizione, giungendo ad affermare il difetto assoluto della giurisdizione statale nel caso di controversie che attengono all'applicazione delle norme tecniche che disciplinano il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni sportive, poiché norme indifferenti per l'ordinamento generale, la giurisdizione amministrativa laddove gli atti delle federazioni siano suscettibili di essere qualificati atti amministrativi e, quindi, di ledere posizioni di interesse legittimo, in quanto adottati nella veste pubblicistica delle stesse, attuando finalità istituzionali proprie del CONI e, infine, la giurisdizione del giudice ordinario, nei conflitti tra tesserati e tra questi e le società sportive, configurandosi – nella fattispecie – l'attività federale quale esplicazione della capacità di diritto privato delle federazioni sportive. ⁶⁷

⁶⁴ Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, cit., 1257.

⁶⁵ Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092, cit., 1251.

⁶⁶ Tra i tanti, G. NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2000, 118; L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione su CONI, ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento a fini generali*, in *Dir. e Soc.*, n. 1, 2000, 61; L. GIACOMARDO, *Federazioni sportive e CONI: natura dei soggetti e dei relativi atti*, in *Dir. e Giust.*, 2003, 24.

⁶⁷ Si veda, ad es., Cass., sez. un., 11 ottobre 2002, n. 14530, in *Dir. e Giust.*, n. 3, 2003, 20; Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, *ivi*, 2002, 53; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19

4. Vincolo di giustizia e tutela giurisdizionale

Ben diversa dimensione, sul piano della tenuta del vincolo di giustizia sportiva, assume, invece, il tema della crescente finanziarizzazione delle attività sportive agonistiche di natura professionistica, specie in campo calcistico, ed il conseguente progressivo assottigliamento della linea di demarcazione tra diritto sportivo e *lex mercatoria*: acquista, cioè, oggi consistente rilievo il problema «*di una giustizia sportiva che tende a scontrarsi con la giustizia ordinaria nella definizione dei confini dell'ordinamento sportivo*». ⁶⁸ In diversi termini, potrebbe ritenersi che molti dei profili una volta considerati come propri dell'ordinamento sportivo siano – oggi – suscettibili di non conservare più quel rilievo meramente interno, attesa la crescente incidenza dell'attività sportiva nel contesto economico-sociale.

Il vincolo di giustizia, inoltre, deve fare i conti, sotto il profilo della legittimità, con il problema della tutela giurisdizionale a tutti garantita dalla Carta costituzionale e dei conseguenti limiti a quella che consiste in una limitazione del diritto di difesa, specie laddove vengano in rilievo diritti indisponibili. Sostanziosamente, infatti, il suddetto vincolo in una preventiva rinuncia di carattere generale e temporalmente illimitato al diritto di difesa dell'associato, il suo ambito di operatività dovrebbe essere limitato al campo strettamente tecnico-sportivo ed a quello dei diritti disponibili.

Da un lato, dunque, l'esigenza dell'ordinamento sportivo, il cui funzionamento, laddove affidato alla giurisdizione dello Stato, priva della necessaria competenza tecnica e caratterizzata da tempi di definizione delle controversie non certo in linea con il rapido progredire dei campionati, resterebbe sostanzialmente paralizzato; dall'altro, la previsione costituzionale del monopolio della giurisdizione statale, con conseguente lesione del principio della supremazia dello Stato nel caso di una sua deroga, e quella che garantisce il diritto di tutti ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Del resto, il tesserato o l'affiliato è anche soggetto dell'ordinamento statale e, in quanto tale, conserva inalterato il suo diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria, che non può essere compresso dall'adesione all'ordinamento sportivo, nel senso che non è possibile negare la configurabilità della tutela giurisdizionale qualora si abbia lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento

dicembre 2001, n. 2146, in *Foro Amm. – Tar*, 2001, 3337; Cass., 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 75; Pret. di Roma, 19 settembre 1997, *ivi*, 1997, 550, secondo cui le «*federazioni sportive nazionali, che nascono come soggetti privati, se agiscono per le finalità proprie del CONI, si configurano come organi in senso tecnico di tale comitato e partecipano alla sua natura pubblica; ne consegue che, quando le federazioni agiscono come organi del CONI, perseguendo pubblici fini, esercitano una pubblica potestà, in attuazione della quale pongono in essere atti amministrativi idonei ad affievolire le posizioni di diritto soggettivo spettanti ai singoli*».

⁶⁸ A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 10.

generale.⁶⁹ L'appartenenza, infatti, di un soggetto all'ordinamento sportivo, non è sufficiente a precludere in via assoluta e, soprattutto, definitiva, il ricorso all'autorità giurisdizionale statale, essendo inammissibile la caducazione dei diritti sanciti dalla Costituzione per il solo fatto della suddetta appartenenza.⁷⁰

In tale ottica, si è sostenuta la non operatività del vincolo di giustizia sportiva nell'ambito degli interessi legittimi,⁷¹ anche considerato che gli stessi sono insuscettibili di formare oggetto di rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale. Così come, nella stessa direzione, si è negato, in materia di diritti soggettivi, «che i regolamenti delle federazioni sportive possano disporre una deroga alle norme statuali in tema di giurisdizione del giudice ordinario, né sotto il profilo della istituzione di una giurisdizione speciale, né sotto il profilo dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi condizionanti la proponibilità o procedibilità della domanda giudiziale».⁷²

Seppure spontaneamente accettate, in particolare, sono comunemente considerate non valide, poiché contrastanti con il principio di irrinunciabilità del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, le clausole volte ad impedire il ricorso agli organi giurisdizionali statali nel caso di perdita dello *status* di soggetto dell'ordinamento sportivo.⁷³ In particolare, sarebbero «invalidi tutte quelle clausole che ricollegano e sanciscono lo scioglimento del vincolo associativo, con la conseguente perdita dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo, in ragione del ricorso ad un organo giurisdizionale dello Stato ancorché le suddette clausole fossero accettate volontariamente».⁷⁴

Al contrario, il vincolo *de quo* sarebbe perfettamente legittimo e valido nell'ambito di rilievo strettamente tecnico-sportivo ed in quello dei diritti disponibili. Infatti, «premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost. n. 1

⁶⁹ Si veda, *ex multis*, R. FRASCAROLI, voce «sport», cit., 528.

⁷⁰ Così TAR Lazio, sez. III, 22 ottobre 1979, n. 680, in *Foro It.*, 1981, III, 52.

⁷¹ In tal ottica, ad esempio, Cons. di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., 275, ha ritenuto che le clausole compromissorie contenute negli statuti federali non opera in relazione agli interessi legittimi. In termini non dissimili anche TAR Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 43, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 326.

⁷² L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., 234. V. anche Trib. Catania, 27 dicembre 1983, in *Foro Pad.*, 1984, I, 119.

⁷³ Si veda, tra i tanti, G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria al confronto*, in *Foro It.*, 1991, III, 338; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 41.

⁷⁴ R. FRASCAROLI, voce «sport», cit., 528.

27/1977)». ⁷⁵ Siffatto sistema, dunque, consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti, risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., con la conseguenza che non può essere agitata alcuna questione di legittimità costituzionale delle norme di cui trattasi con riferimento al diritto di difesa ed al principio del monopolio statale della giurisdizione.

Ed in tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni affermato che *«l'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia, è derivato da quello generale dello Stato con la conseguenza che il c.d. vincolo di giustizia [...] opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili, ma non nell'ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo alla tutela giurisdizionale»*.⁷⁶

Tuttavia, la sensazione è che una parte dei giudici amministrativi, utilizzando *«il grimaldello della "valenza pubblicistica"»* di cui all'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 242/1999, nonché il sin troppo facile strumento esegetico *«delle conseguenze patrimoniali che sempre, ma indirettamente, derivano dall'applicazione dei regolamenti sportivi o dalle relative sanzioni disciplinari, ma che possono altresì derivare da ogni altra attività sociale giuridicamente indifferente»*,⁷⁷ *«hanno ritenuto di doversi attribuire la giurisdizione in numerose controversie, anche dilettantistiche, in cui di interessi legittimi non v'era nemmeno la minima traccia»*.⁷⁸ In difetto di coerenza con la positiva affermazione della natura di associazioni private delle federazioni sportive nazionali, una parte della magistratura, con una sorta di "ri-pubblicizzazione" di fatto di ciò che il legislatore aveva privatizzato,⁷⁹ colta dall'ansia di *«riproporre ovunque il dominio del giudizio di annullamento»*,⁸⁰ ha emesso *«una serie di provvedimenti destinati, nel breve giro di pochi anni, a mettere in scacco l'intera giustizia sportiva ed a provocare, ancora più a monte, lo "scollegamento" dal sistema delle stesse federazioni sportive nazionali»*.⁸¹

⁷⁵ Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18919, cit.

⁷⁶ TAR, Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amm – Tar*, 2004, 856, con nota di G. CALCERANO, *Il secondo «caso Catania»: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*.

⁷⁷ Cons. di giustizia amm. per la Regione siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048, cit., 100.

⁷⁸ A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, cit., 74.

⁷⁹ In tali termini si esprime S. CASSESE, *Diamo ai Tar (pur coi loro difetti) l'onore delle armi*, in *Corriere della Sera*, 21 agosto 2003.

⁸⁰ A. ROMANO TASSONE, *Lodo arbitrale ex art. 6 l. n. 205/2000 e giudice dell'impugnazione*, cit., 2280.

⁸¹ A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, cit., p. 74.

Occorre, in tale prospettiva, anche sottolineare «*il ruolo di supporto della dottrina “panamministrativista”, che perpetuando lo storico, antitetico approccio culturale di fondo che caratterizza da sempre le problematiche di diritto dello sport, ha dapprima tentato di svalutare in vario modo l’inequivoca portata del riconoscimento legislativo della natura di soggetti privati delle federazioni per poi, al contrario, enfatizzare la successiva attribuzione del contenzioso sportivo alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, riguardata come una conferma della bontà della lettura dell’intera legislazione specifica in termini, appunto, di diritto amministrativo*»,⁸² giungendo anche ad una ricostruzione integralmente pubblica dell’intero fenomeno sportivo organizzato.⁸³

In diversi termini, pur volendo confinare alla materia tecnica l’area di efficacia del vincolo di giustizia sportiva, un’attenta disamina dell’*iter* logico-motivazionale delle suddette decisioni giurisprudenziali, evidenzia come neppure il predetto spazio di autonomia sia di fatto garantito, come accade allorché, ad es., il giudice amministrativo ritenga di poter disporre in tema di organico e calendario dei campionati.⁸⁴

A questo sempre più pregnante intervento dell’autorità giurisdizionale nelle controversie di natura sportiva ed alla crescente tendenza del giudice statale «*a rimuovere il provvedimento adottato dagli organi di giustizia sportiva, sovrapponendosi alle decisioni adottate dai competenti organi federali*»,⁸⁵ ha reagito il mondo sportivo organizzato. La giustizia sportiva è giunta addirittura a sostenere che le pronunce delle autorità giurisdizionali dello Stato non spiegano automatica efficacia nei confronti dell’ordinamento giuridico sportivo, i cui organi di giustizia rimangono liberi di non conformarsi alle predette statuizioni.⁸⁶

È possibile osservare come nonostante i cennati profili di discussa legittimità, il vincolo di giustizia si sia dimostrato un formidabile deterrente nei confronti di qualsiasi «*tentativo deviante*».⁸⁷

5. *La riduzione dell’ambito di esclusività della giustizia sportiva*

Le note dispute giudiziarie calcistiche dell’estate del 2003 hanno reso urgente ed indifferibile un intervento legislativo in materia che, comunque, era ormai da tempo atteso.

⁸² A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, cit., p. 76.

⁸³ Si veda F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007.

⁸⁴ In tal senso ha, ad esempio, deciso TAR Sicilia, Catania, ord. 29 settembre 1993, n. 929, cit., 513.

⁸⁵ M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit., 466.

⁸⁶ In siffatti termini Trib. nazionale d’Appello CSAI, 12 luglio 1996, n. 62, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 233.

⁸⁷ F. BIANCHI D’URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 19.

L'art. 2, comma 1, d.l. n. 220/2003, recante *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, ha ridisegnato l'ambito di competenza della giustizia sportiva, distinguendo i profili che attengono soltanto all'attività sportiva, da quelli suscettibili di assumere rilievo per l'ordinamento generale.

In sede di decretazione d'urgenza erano state attribuite alla competenza esclusiva del giudice sportivo le seguenti materie: il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

In sede di conversione del decreto, però, il legislatore ha avuto un ripensamento ed ha escluso dalle materie attribuite alla esclusiva competenza della giustizia sportiva quella dell'ammissione e dell'affiliazione, nonché quella dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti, ritenendo che in siffatti settori non possa negarsi una possibile rilevanza esterna e, quindi, la possibile lesione di situazioni giuridiche soggettive che non possono, dunque, essere sottratte alla tutela giurisdizionale ordinaria. L'art. 2, d.l. n. 220/2003, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 280/2003, infatti, così recita: «*In applicazione dei principi di cui all'art. 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*».

In estrema sintesi, dunque, sono collocate nella zona dell'indifferente giuridico per lo Stato le sole questioni tecniche e quelle disciplinari, mentre le questioni amministrative e patrimoniali sono rimesse al sindacato giurisdizionale statale.

In particolare, riconosciuta la riserva in favore dell'ordinamento sportivo delle questioni di carattere tecnico, quelle economiche non sono indicate dall'art. 2 tra quelle, appunto, di competenza degli organi sportivi, mentre sono specificamente citate nell'art. 3 per essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. Se ne deve, dunque, desumere l'attualità del criterio cosiddetto dell'alternatività, ossia della facoltà per il soggetto interessato di rivolgersi, in via alternativa, agli organismi arbitrali dell'ordinamento sportivo oppure al giudice ordinario civile o del lavoro.

I maggiori dubbi sono sorti a proposito dell'attribuzione della materia della irrogazione delle sanzioni disciplinari alla cognizione esclusiva del giudice sportivo. Siffatta attribuzione, prevista dall'art. 2, infatti, andrebbe pur sempre letta alla luce del principio generale di cui all'art. 1 dello stesso testo legislativo che fa salvi i casi di rilevanza – per l'ordinamento giuridico della Repubblica – di

situazioni giuridiche soggettive, pena la possibile violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost. Ne conseguirebbe, dunque, che anche le questioni di carattere disciplinare potrebbero non essere considerate come riservate all'ordinamento sportivo, nel momento in cui le stesse vengano ad assumere rilievo effettivo anche per l'ordinamento dello Stato, in considerazione della loro capacità di ledere posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi. In siffatte ipotesi, dunque, si deve ritenere che la giurisdizione (ora esclusiva) del giudice amministrativo sia ancora sussistente, «*non potendosi ritenere sottratte tali fattispecie al sindacato giurisdizionale senza incorrere nella lesione di diritti fondamentali soggetti a protezione costituzionale*».⁸⁸

Quanto alle controversie associative, ossia quelle riguardanti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni delle società sportive e dei singoli tesserati, così come la partecipazione ai campionati, viene sostanzialmente ribadita la competenza giurisdizionale statale, poiché lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti. In tale ambito, sotto il vigore del previgente regime normativo, occorreva previamente verificare se le norme che si assumeva essere state violate attenevano alla vita interna della federazione sportiva od ai rapporti tra società o tra queste ed i propri atleti o tesserati, la competenza era attribuita al giudice ordinario; se, invece, si trattava di norme dirette alla realizzazione degli interessi istituzionali dell'attività sportiva, allora la competenza era del giudice amministrativo.⁸⁹ Oggi, invece, occorre tenere presente quanto disposto dall'art. 3 della richiamata legge n. 280/2003, secondo cui, ferma restando la competenza giurisdizionale ordinaria in ordine ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni non riservata alla giustizia sportiva, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

⁸⁸ P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, cit., 27.

⁸⁹ Si veda Cons. di Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, cit., 48; Cons. di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., 577. Anche secondo TAR Lazio, sez. III, 15 settembre 1998, n. 2394, in *Foro Amm.*, 1999, 1599, per le controversie relative a violazioni di norme statutarie e regolamentari delle federazioni sportive nazionali, il criterio di riparto della giurisdizione, essendo il riflesso della duplice natura di tali organismi (associazioni di diritto privato, ovvero organi del CONI), impone di accertare se le norme che si assumono violate attengano alla vita interna della federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti ovvero alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva; con la conseguenza che il sindacato sul provvedimento di non ammissione al campionato di una società calcistica, fondato su presunte irregolarità nella gestione della società stessa, compete alla giurisdizione amministrativa, essendo stato adottato in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico a cui sono correlati interessi legittimi e non rientrando nella sfera dell'organizzazione interna. Nello stesso senso Cons. di Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257, *ivi*, 1998, 2393, secondo cui spetta alla cognizione del giudice amministrativo in sede di legittimità la controversia attinente non già alla sfera di organizzazione interna delle federazioni sportive calcistiche, ed all'attività sportiva strettamente intesa nel suo aspetto regolamentare e tecnico ed ai soggetti ad essa dediti in via diretta, bensì a quella della discrezionalità amministrativa propria dell'attività di controllo e vigilanza istituzionale degli organi pubblici preposti all'organizzazione ed al potenziamento dello sport.

Sul punto, previamente evidenziato come il legislatore non abbia fatto distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e, soprattutto, non abbia predeterminato le materie devolute alla giurisdizione amministrativa, che dovrebbero, appunto, avere confini compiutamente delimitati, l'attribuzione della cognizione della controversia al giudice amministrativo richiede una doppia valutazione: che non si tratti di materia riservata alla competenza della giustizia sportiva e che, laddove – appunto – si verta in materia non riservata, siano stati comunque prima «esauriti i gradi della giustizia sportiva».

6. *Le previsioni normative e federali sul vincolo di giustizia e sulla clausola compromissoria*

Nella prospettiva della compiuta sistemazione della materia della giustizia sportiva, la sopra citata l. n. 280/2003 ha, anzitutto, stabilito, all'art. 2, che «nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo».

Il legislatore ha, poi, fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie degli statuti e dalle norme regolamentari federali. Segnatamente, così recita la norma di cui all'art. 3, comma 1: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

È possibile notare come il riferimento legislativo sia alle sole clausole compromissorie, con la conseguenza che si pone la questione dell'interpretazione di detta terminologia: una interpretazione restrittiva, consentirebbe di considerare clausole compromissorie solo quelle in senso proprio, ossia solo quelle con le quali i tesserati si impegnano ad adire gli organismi interni per le questioni che scaturiscano dallo svolgimento dell'attività agonistica; con esclusione, dunque, del vincolo di giustizia sportiva. Al contrario, una lettura ampia del riferimento alle clausole compromissorie, permetterebbe di ricomprendervi anche il suddetto vincolo di giustizia, ossia anche il divieto per i tesserati e gli affiliati di adire gli organi della giustizia statale, pena applicazione di specifiche sanzioni disciplinari.

Quanto agli statuti federali, prendendo ad esempio quello della FIGC, l'art.

30 stabilisce l'obbligo di tutti i soggetti affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito federale: infatti, i tesserati le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale e, «*in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico*». La platea dei destinatari della disposizione viene, dunque, allargata fino a ricomprendervi, oltre ai tesserati, anche coloro che svolgono attività rilevanti per l'ordinamento federale: il vincolo di osservanza del precetto può discendere tanto dall'appartenenza all'ordinamento settoriale, quanto dal legame associativo.

Viene, poi, mantenuta, esauriti i gradi della giustizia interna, la possibilità di devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI, mediante adozione di un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto, ed in tale sede la controversia troverà definitiva soluzione, salva la rilevanza della materia per l'ordinamento giuridico generale.⁹⁰

È appena il caso di osservare che al procedimento arbitrale che scaturisce dalla clausola compromissoria sottoscritta all'atto dell'ingresso in federazione e, quindi, all'impegno dei soggetti dell'ordinamento sportivo a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie non devolute agli organi federali,⁹¹ viene attribuita natura

⁹⁰ Il giudizio della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI è l'esempio maggiore di arbitrato nel nostro sistema, mentre nell'ordinamento sportivo internazionale esistono due fondamentali organi di giurisdizione volontaria ed alternativa: il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna e la Camera arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dei Giochi Olimpici.

⁹¹ Deve, per inciso, evidenziarsi come per l'efficacia di dette clausole non è richiesta la doppia sottoscrizione, dovendosi escludersi che queste rientrano tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., sia in considerazione del fatto che l'adesione all'ordinamento sportivo, facoltativa e volontaria, non può essere equiparata all'accettazione di condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altra parte, sia perché la previsione prima citata non trova applicazione nei contratti che non hanno struttura sinallagmatica e, quindi, nei contratti associativi. Detto con altre parole, non assume carattere vessatorio la clausola che sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale cui il soggetto che la sottoscrive entra a far parte, anche considerato che l'efficacia della clausola compromissoria discende dall'adesione ad una organizzazione sportiva ed alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne scaturiscono (Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 1993, n. 11751, in *Dir. e Giust.*, n. 34, 2003, 103). Cass., sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 484, con nota critica di F. CARINGELLA, *Sull'inapplicabilità del capoverso dell'art. 1341 c.c. ai contratti associativi*, ha ritenuto che la sottoscrizione della clausola compromissoria non è necessaria quando, assumendo la qualità di tesserato, il contraente entra a far parte dell'organismo associativo che ha preventivamente adottato lo statuto e il regolamento che includono quella clausola. *Contra*, Trib. di Bari, 10 giugno 1960, in *Dir. e Giust.*, 1963, 81.

di arbitrato irrituale,⁹² come anche si ricava dagli stessi principi di giustizia sportiva deliberati dal consiglio nazionale del CONI il 22 ottobre 2003. Del resto, l'arbitrato rituale è disciplinato dalle previsioni del codice di rito, laddove quello sopra indicato è regolato dalle disposizioni dettate dal legislatore sportivo.⁹³ Si aggiunga, poi, che «l'arbitrato irrituale è l'unica tipologia prevista dalla disciplina giuslavoristica che consente di derogare alla competenza esclusiva del giudice del lavoro».⁹⁴

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità,⁹⁵ rilevando come la previsione statutaria che impegna tutti i soggetti dell'ordinamento federale ad accettare la piena e definitiva efficacia sia dei provvedimenti generali, che delle decisioni particolari adottati dalla FIGC, «dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative

⁹² Si veda M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 352; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., 238. F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., 316, osserva come non potrebbe ritenersi diversamente, considerato che il vincolo di giustizia preclude l'accesso al giudice statale. *Contra*, A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1981, 858. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, in *D&G – Dir. Giust.*, f. 34, 2003, 103, secondo cui la tesi che attribuisce all'arbitrato in materia sportiva natura libera appare preferibile perché «più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale (stante la più estesa impugnabilità del lodo rituale) e del fatto che un sistema di risoluzione di controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguato all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguentisi in ristretti spazi temporali». Da ultimo, Trib. di Salerno, 31 ottobre 2006, in www.giustiziasportiva.it, secondo cui la norma di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC «integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia».

⁹³ Come noto, la differenza sostanziale è data dal fatto che la decisione della controversia compromessa in arbitrato rituale è suscettibile di ricevere il c.d. *exequatur* dal giudice ordinario e di acquistare, quindi, la forza di una vera e propria sentenza, alla luce del disposto di cui all'art. 825 c.p.c. secondo cui, il Tribunale, accertata la regolarità del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. L'arbitro rituale o libero, invece, pone in essere un'attività di natura negoziale. E' possibile osservare come la riforma dell'istituto dell'arbitrato, di cui alla l. 9 febbraio 1983, n. 28 abbia considerevolmente ridotto le distinzioni tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale. La differenza centrale consiste nell'efficacia esecutiva del lodo rituale. Da segnalare, inoltre, che l'indagine circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato deve essere effettuata attraverso la ricostruzione e l'interpretazione della volontà delle parti, tenendo presente che, nell'incertezza, deve presumersi che le stesse abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale (in tal senso, si veda, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 1990, n. 2315, in *Riv. Arb.*, 1991, 518, con nota di F. FAZZOLARI, *In dubio pro arbitrato rituale*; Cass. civ., 11 maggio 1982, n. 2945, in *Foro It.*, *Mass.*, 1982, 611. *Contra*, L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, in *Foro It.*, 1983, V, 163.

⁹⁴ R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, cit., 38.

⁹⁵ Si veda, ad esempio, Cass., sez. un., 27 aprile 1993, n. 4914, in *Foro It.*, 1994, I, 1534; Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, in *Riv. Arb.*, 1991, 267, nonché in *Arch. Civ.*, 1990, 911. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. di Bergamo, 25 giugno 1987, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 697.

*controversie all'autorità giudiziaria statale, integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia».*⁹⁶

Ed anche dal punto di vista “federale” siffatto inquadramento nell'ambito dello schema dell'arbitrato irrituale meglio garantisce l'indipendenza dell'ordinamento, posto che l'esecutività dell'arbitrato irrituale non richiede l'intervento del giudice. Siffatta natura dell'arbitrato nell'ordinamento giuridico sportivo appare «più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale e del fatto che un sistema di risoluzione di controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguata all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguirsi in ristretti spazi temporali».⁹⁷

Al comma 4, poi, la suddetta norma dello statuto della FIGC prevede che, salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali sopra indicati, «il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia», e precisa che «ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente art., ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali».

L'art. 15 del codice di giustizia sportiva della FIGC, rubricato «violazione della clausola compromissoria», così dispone: «1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. – 2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: per le società di serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; per le società di serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; per le società di serie C da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00; per le altre società da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00; per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00; per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00; per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00. – 3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da

⁹⁶ Così si esprime, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919, cit. In termini non dissimili, Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006, cit., 59 e Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1999, n. 12728, in *Giust. Civ., Mass.*, 1999, 2271.

⁹⁷ Cass., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, cit.

parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio».

Il legislatore federale, dunque, confermato il rilievo disciplinare del ricorso alla giustizia statale da parte dei soggetti associati alla federazione, introduce sanzioni di differente entità, più afflittive, peraltro, di quelle previste nel previgente codice di giustizia sportiva, raddoppiandole, addirittura, nel caso in cui la violazione della clausola compromissoria concerna materie riservate agli organi di giustizia sportiva o agli organismi arbitrali interni.

7. Attualità e vigenza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

Si sente spesso affermare che le limitazioni operate ai diritti del tesserato, quale soggetto dell'ordinamento generale, sono gravi. E, così, si porta ad esempio il caso di colui che, ricevuto un pugno in strada, può ricorrere alla giustizia ordinaria per far applicare la prevista sanzione a carico del responsabile, ma anche per ottenere il risarcimento dei danni patiti, mentre altrettanto non vale se lo stesso episodio si verifica in un campo di gara, poiché, in tal caso, il danneggiato deve sottostare alla giustizia sportiva che non tutela, appunto, il danno, ma commina soltanto una sanzione. Ebbene, si deve replicare, in via generale, come rimanga pur sempre la possibilità per quel soggetto dell'ordinamento sportivo di adire il giudice ordinario, richiedendo quella autorizzazione che normalmente non viene mai negata dalle federazioni quando si tratta di casi particolari. In ogni caso, poi, non è certamente allo stesso sottratta la tutela giurisdizionale ordinaria, ben potendo, infatti, l'interessato, nell'ipotesi di rifiuto di autorizzazione, comunque rivolgersi all'ordinamento generale, accettando, però, gli effetti che tale scelta comporta sul suo essere componente di una comunità particolare. Si vuol qui evidenziare che la posizione giuridica del soggetto dell'ordinamento che si impegna a rivolgersi ai giudici ed agli organi interni è qualificabile come onere e non già come obbligo, trattandosi di una rinuncia negoziale alla proposizione della domanda giudiziaria.

Inoltre, ancora, per quanto banale, non ci si può dimenticare che quello sportivo è un ordinamento ad adesione spontanea, nel senso che ogni associato entra volontariamente nello stesso e non c'è nulla di anomalo che nel momento in cui lo stesso decide di entrare a farvi parte, venga a lui richiesto di aderire e sottoscrivere le clausole qui in esame.

Quella del mondo sportivo è una sorta di realistica posizione di legittima difesa da ingerenze esterne che impone al tesserato di rimanere e risolvere le sue controversie all'interno dell'ordinamento sportivo, senza rivolgersi all'ordinamento generale. Il vincolo di giustizia sportiva rappresenta *«un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati*

sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte».⁹⁸

Una parte della dottrina reputa che, oggi, specie alla luce della normativa introdotta nel 2003, il vincolo di giustizia non possa più trovare cittadinanza nel nostro ordinamento: «il vincolo di giustizia (così come le eventuali sanzioni irrogate per violazione dello stesso) resta comunque un istituto illegittimo per lo Stato, in quanto esso concreta una macroscopica violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, oltre che adesso anche della stessa legge n. 280/2003, che, in certi limiti, ammette e disciplina il ricorso al giudice statale da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo; tale conclusione è confermata non solo dalla semplice lettura della norma in questione (che parla testualmente solo di "clausole compromissorie" e non di "vincolo di giustizia"), ma anche dall'interpretazione logica e teleologica della stessa (sarebbe veramente un controsenso pensare che il legislatore statale abbia previsto e dettagliatamente disciplinato la facoltà per i tesserati in ambito sportivo di adire il giudice amministrativo e poi abbia, nell'ambito della stessa legge, riconosciuto espressamente la legittimità di un istituto, il vincolo sportivo, che prevede il divieto di adire il giudice statale e gravi sanzioni per la violazione di tale divieto)».⁹⁹ «Più radicalmente, si deve rimarcare che, nell'ordinamento sportivo, il vincolo della giurisdizione domestica, pur limitato dalla legge nei termini sopra considerati, impedisce di fatto di attivare un processo estraneo alla giustizia endoassociativa con la contestuale minaccia di sanzioni disciplinari molto gravi, come la radiazione che, per gli atleti, comporta l'illegittima menomazione del diritto fondamentale all'attività agonistica e la conseguente impossibilità di proseguirla a tempo indeterminato».¹⁰⁰

In tale prospettiva non si è mancato di evidenziare che la previsione di un apposito collegio arbitrale da parte di una clausola statutaria non può ritenersi compatibile con il nostro ordinamento che consente soltanto, come alternativa alla giurisdizione ordinaria, l'arbitrato volontario e le giurisdizioni speciali.¹⁰¹ Ed in tal ottica, la giustizia sportiva non rappresenta ipotesi di giurisdizione speciale e, pertanto, non vi è alcun difetto di giurisdizione nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria sia adita direttamente senza il preventivo esperimento dei rimedi interni all'ordinamento sportivo.¹⁰² Così come è stato anche affermato che quale che sia la natura del vincolo di giustizia sportivo, rimane «la possibilità delle parti di adire il giudice ordinario per accertare il funzionamento di una clausola statutaria».¹⁰³

Deve, invece, ritenersi preferibile quella che sopra abbiamo definito quale interpretazione estensiva della formula utilizzata dal legislatore statale ed in tal senso è possibile valorizzare il fatto che il vincolo di giustizia si risolve in un impegno di chiara natura contrattuale e riveste sostanziale struttura compromissoria.

⁹⁸ Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, cit.

⁹⁹ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, cit., 175.

¹⁰⁰ P. MORO, *Critica del vincolo di Giustizia Sportiva*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1, 2005, 5.

¹⁰¹ Si veda Cass., sez. un., 12 maggio 1979, n. 2725, cit., 1117.

¹⁰² In tali termini si è espressa Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, cit., 267.

¹⁰³ Trib. di Roma, sez. III, ord. 10 luglio 2003, in *Dir. e Giust.*, n. 31, 2003, ins. spec., XXVII.

Deve, invece, ritenersi preferibile quella che sopra abbiamo definito quale interpretazione estensiva della formula utilizzata dal legislatore statale ed in tal senso è possibile valorizzare il fatto che il vincolo di giustizia si risolve in un impegno di chiara natura contrattuale e riveste sostanziale struttura compromissoria. Essa si fonda, infatti, sul consenso delle parti che, aderendo in piena autonomia, spontaneità e consapevolezza allo statuto della federazione cui accedono, ne accettano anche la prevista soggezione agli organi interni di giustizia sportiva. Diversamente opinando, non troverebbe piana giustificazione il disposto del sopra ricordato art. 2, l. n. 280/2003, che prevede, appunto, l'onere per il soggetto che fa parte dell'ordinamento sportivo, di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie riservate alla competenza esclusiva della medesima predetta giustizia. E nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, è dato leggere che il vincolo di giustizia sportiva si concretizza nell'inserimento, negli statuti e nei regolamenti delle federazioni sportive, «*di clausole compromissorie che impongono alle società ed ai singoli tesserati di adire, per le controversie connesse all'attività sportiva, gli organi della giustizia sportiva*».

Se ne ricava che il giudice ordinario eventualmente adito pur in presenza di una siffatta clausola, nelle materie riservate alla competenza del giudice sportivo od in quelle deferite alla decisione degli organi arbitrali, con il limite dei diritti effettivamente indisponibili,¹⁰⁴ dovrà rifiutare di esaminare la causa nel merito, declinando la propria giurisdizione,¹⁰⁵ in quanto della stessa difetta.

Insomma, può, a nostro avviso, riaffermarsi la piena operatività del vincolo di giustizia sportiva che, già efficace «*in forza di clausole inserite negli statuti federali, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comportava volontaria adesione, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa*».¹⁰⁶ Esso vincolo non comporta alcuna preclusione in capo all'affiliato/tesserato di adire l'autorità giurisdizionale statale soltanto allorché si lamenti la lesione di un diritto soggettivo indisponibile oppure si contesti il non corretto esercizio di un potere pubblicistico o autoritativo rispetto al quale sia configurabile un vero e proprio interesse legittimo.¹⁰⁷ Si aggiunga che la giurisprudenza ha più volte osservato che «*l'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito,*

¹⁰⁴ Come noto, indisponibili sono quei diritti inalienabili *inter vivos*, intrasmissibili *mortis causa*, irrinunciabili, impignorabili e non usucapibili. La dottrina prevalente considera indisponibili, «*in quanto tesi a soddisfare un interesse che trascende quello del titolare, i cosiddetti diritti della personalità e, in particolare, il diritto al nome, allo pseudonimo, all'onore, all'integrità fisica, alla salute, alla libertà personale, nonché il diritto al lavoro ed alla retribuzione sufficiente, in quanto connessi con la realizzazione del pieno sviluppo della persona umana*» (M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit., 468).

¹⁰⁵ Si veda Cass., sez. un., 9 dicembre 1986, n. 7315, in *Giust. Civ., Mass.*, f. 12, 1986.

¹⁰⁶ Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, cit.

¹⁰⁷ In tal senso si è, ad esempio, espressa Cass. civ., sez. un., 29 settembre 1997, n. 597, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, con nota di G. VIDIRI; Cons. di Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., 275; Trib. di Catania, 4 agosto 1994 e 27 agosto 1994, entrambe in *Riv. Dir. Sport.*, 1995, 123 ss.

nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto dal Giudice delle leggi (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost.».¹⁰⁸

Un duro attacco alla legittimità del vincolo di giustizia sportiva è stato, ancora, di recente portato dalla giustizia amministrativa, che non solo ha ritenuto la sussistenza del suo sindacato sui provvedimenti disciplinari sportivi, ma ha anche di fatto privato di effettiva vigenza il vincolo di giustizia sportiva, nel momento in cui, ha accolto il ricorso di una società affiliata alla FIGC avverso le misure sanzionatorie adottate per avere la stessa – appunto – violato il predetto vincolo.¹⁰⁹ Sulla base di una sorta di complesso combinato disposto di diversi principi (diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*, principio di rilevanza sancito dall'art. 1 della l. n. 280/2003, principio di gerarchia delle fonti del diritto), ritenuto che le norme federali (nel caso di specie, quelle che prevedono il vincolo di giustizia sportiva) non possono porsi in contrasto con quelle dell'ordinamento generale che invece, tanto a livello costituzionale, quanto a livello normativo ordinario, garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale, il predetto giudice amministrativo ha, quindi, sancito che rivolgersi al giudice statale non costituisce comportamento che può essere legittimamente sanzionato per effetto del vincolo di giustizia sportiva.

Sullo stesso piano si è affermato che sanzioni sportive disciplinari, suscettibili di acquistare rilievo anche nell'ordinamento generale dello Stato,¹¹⁰ non possono essere sottratte alla giurisdizione amministrativa, in quanto, ancorché l'art. 2 della l. n. 280/2003 ha riservato all'ordinamento sportivo la disciplina avente ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni sportive, detto principio, letto unitamente all'art. 1 dello stesso corpo normativo, non è operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato ed una diversa interpretazione condurrebbe a dubitare della sua conformità ai principi costituzionali, perché sottrarrebbe le

¹⁰⁸ Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, cit.

¹⁰⁹ Si veda TAR Lazio, sez. III, ord. 21 aprile 2005, n. 2244. La vicenda riguardava il ricorso del Cosenza 1914 avverso la decisione della CAF del 7 marzo 2005 con la quale era stata comminata la penalizzazione di punti 3 in classifica e duemila euro di multa, nonché dell'interdizione di anni uno a carico del presidente, per violazione, appunto, del vincolo di giustizia sportiva, per avere la predetta società in precedenza proposto ricorso innanzi allo stesso TAR Lazio per il riconoscimento del proprio titolo sportivo e del connesso diritto a partecipare al campionato calcistico di serie C1. Si tratta di una decisione di portata storica, atteso che, a quanto consta, per la prima volta viene annullata una sanzione disciplinare inflitta per violazione del vincolo di giustizia sportiva.

¹¹⁰ Nel caso di specie si trattava della sanzione disciplinare della squalifica del campo di calcio, con obbligo di disputare a porte chiuse le rimanenti partite casalinghe.

sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale.¹¹¹

Tale lettura della riforma del 2003 in materia di riparto giurisdizionale nelle controversie sportive, non può essere condivisa, in quanto lo stesso legislatore ha avuto cura di precisare che le fattispecie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari, non possono incidere su situazioni rilevanti per l'ordinamento giuridico generale. In diversi termini, è lo stesso legislatore che ha qualificato le norme dell'ordinamento sportivo, in punto applicazione sanzioni disciplinari sportive, come irrilevanti nell'ordinamento statale, nel senso che quest'ultimo, in siffatta ipotesi, assume una posizione di indifferenza. Ed in tal senso, infatti, in riforma dei provvedimenti impugnati, è stato poi dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sulla base della semplice considerazione che la novella legislativa ha ispirato al principio di autonomia i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento dello Stato, con l'unica eccezione dei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, tra cui non rientra, appunto, quella inerente l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, così come quella relativa ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni sportive: *«il corollario è che nessuna violazione di tali norme sportive potrà considerarsi di alcun rilievo per l'ordinamento giuridico dello Stato»*.¹¹²

Il difetto della tendenza della predetta giurisprudenza amministrativa a ritenere la propria giurisdizione consiste nel considerare non già il fatto sportivo in sé, sul quale va radicata la competenza, quanto gli eventuali riflessi economici dello stesso. In sostanza, viene riproposto il non condivisibile assunto della coincidenza tra i concetti di "rilevanza giuridica" e "rilevanza economica", nel senso che una parte della dottrina e della giurisprudenza riconosce la rilevanza giuridica degli interessi lesi, laddove sia ravvisabile una rilevanza anche economica degli stessi. Solo che si trascura di considerare che, attesa l'importanza e le ricadute economiche delle odierne competizioni sportive professionistiche, specie in campo calcistico, tutte le sanzioni disciplinari sportive, con esclusione solo di quelle minori, hanno comunque un'influenza patrimoniale indiretta, con la conseguenza che dovrebbe, quindi, sempre ammettersi la giurisdizione amministrativa. *«Nessun rilievo, viceversa, va attribuito a tali fini alle conseguenze ulteriori – anche se patrimonialmente rilevanti o relevantissime – che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati»*, avendo il legislatore *«operato una scelta netta, nell'ovvia*

¹¹¹ Si veda TAR Lazio, sez. III ter, ord. 12 aprile 2007, n. 1664, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 3, n. 2, 2007, 129 e TAR Catania, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679, *ivi*, vol. 3, n. 2, 2007, 135.

¹¹² Cons. di giustizia amm. per la Regione siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048, *cit.*

*consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria "discrezionalità interpretativa" a quella legislativa esercitata dal Parlamento».*¹¹³

L'attenzione dell'interprete dovrebbe, semmai, appuntarsi «sulla legittimità costituzionale di una disposizione statale che riconosce l'autonomia, la separatezza e la non interferenza tra i due ordinamenti per ciò che concerne regole ed atti applicativi dell'uno (quello sportivo) rispetto al primo (quello statale) [...] nondimeno, rileggendo pagine tutto sommato recenti di uno dei grandi Maestri del diritto amministrativo italiano, si trae l'impressione che la scelta del legislatore del 2003 non sia scorretta. [...] Che le sanzioni sportive possano essere conosciute solo dal giudice sportivo, quindi, non è norma che dovrebbe destare preoccupazione, almeno se s'accoglie l'impostazione liberale – a chi scrive più gradita – del pluralismo ordinamentale».¹¹⁴

Insomma, deve concludersi che le controversie riservate agli organi della giustizia sportiva restano escluse «tanto dalla giurisdizione del giudice ordinario, quanto da quella del giudice amministrativo», essendo «per definizione di legge tali controversie [...] prive di ogni rilievo per il diritto statale».¹¹⁵

In definitiva, può affermarsi e ribadirsi la piena vigenza del vincolo di giustizia sportiva, che non solo opera, per espresso disposto e salvezza di legge, nelle materie riservate alla cognizione della giustizia sportiva,¹¹⁶ sulle quali, dunque,

¹¹³ Cons. di giustizia amm. per la Regione siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048, cit.

¹¹⁴ N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, cit., 1155. L'A. si riferisce a M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Studi in onore di Feliciano Benvenuti*, Modena, 1996, II, 856, secondo cui «l'accettazione delle formazioni degli ordinamenti sportivi da parte degli Stati [...] non basta a spiegare il non esercizio da parte degli Stati singoli del potere, che essi pur hanno, di repulsa, parziale e limitata, di normative di altri ordinamenti giuridici» ed è ammissibile che «una questione, anche importante, che si ponga nel mondo sportivo, resti senza giudice» (859). Quanto al pluralismo ordinamentale, il richiamo è a V. BACHELET, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962, ora in *Scritti giuridici*, II, *Le garanzie nell'ordinamento democratico*, Milano, 1981, spec. 161.

¹¹⁵ Cons. di giustizia amm. per la Regione siciliana, 8 novembre 2007, n. 1048, cit. *Contra*, E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 36, nota 22, che, tra l'altro, osserva: «[...] comunque, sarebbe del tutto privo di senso un "vincolo di giustizia" riferito anche soltanto alla materia delle questioni irrilevanti (preclusione ad adire il TAR Lazio per l'impugnazione di provvedimenti riconoscibili come non rilevanti): è, infatti, ovvio che – poiché l'unico soggetto a stabilire se una certa questione sia rilevante o meno (con conseguente declaratoria di ammissibilità o meno del ricorso proposto) è solo il giudice amministrativo – non avrebbe alcun senso una preclusione ad adire lo stesso su questioni in ordine alle quali poi il giudice potrà valutare se ammettere o meno il proprio sindacato giurisdizionale».

¹¹⁶ Non si è mancato di evidenziare come «più che di onere si tratta di una strada obbligata» (G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. Giur.*, n. 10, 2003, 1265). «Se si considera che proprio la legge ha voluto distinguere le pretese statualmente rilevanti da quelle riservate invece all'ordinamento sportivo proprio non si riesce a comprendere, quanto a quest'ultime, a quali finalità statuali possa essere

vi è sostanziale insindacabilità giurisdizionale statale, ma anche in quelle che pur non destinatarie di siffatta riserva, siano, per spontanea adesione del soggetto tesserato o affiliato all'ordinamento sportivo, rimesse all'alternativa definizione per arbitrato irrituale in forza delle specifiche clausole compromissorie previste dalle federazioni sportive, con la sola esclusione dei diritti indisponibili, quali quelli personalissimi, la cui violazione, integrando una ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, non può essere compromessa in arbitri. In altri termini, le questioni di carattere tecnico e disciplinari, non arbitrabili, poiché i relativi procedimenti presuppongono – quale parte – la federazione, sono legislativamente riservate alla cognizione della giustizia sportiva, mentre le questioni di carattere economico, ossia quelle che attengono a diritti patrimoniali e che rientrano, pertanto, nella categoria dei diritti disponibili, anche qualora emergano situazioni giuridiche soggettive di rilievo per l'ordinamento giuridico generale, rimangono sottratte alla giurisdizione statale, poiché oggetto della tutela arbitrale statutariamente prevista che realizza una deroga legittima alla predetta competenza giurisdizionale statale.

preordinato l'onere di cui all'art. 2 comma 1 di adire gli organi giustiziali interni, né quali riflessi esterni siano riconducibili alla sua eventuale inottemperanza» (A. DE SILVESTRI, La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, cit., 100).

Bibliografia

- G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1986, II, 321-331.
- G. ADDOBATI, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'organizzazione del CONI -Riflessi pubblicistici*, in *L'Ordinamento sportivo e la responsabilità nell'ordinamento federale calcistico*, Jovene, Napoli, 1977.
- G. AIELLO, A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 274-281.
- M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Giuffrè, Milano, 1975.
- F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982, 19-30.
- G. CALCERANO, *Il secondo «caso Catania»: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*, nota a TAR, Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro Amministrativo - Tar*, 2004, 857-879.
- R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1997.
- F. CARINGELLA, *Sull'inapplicabilità del capoverso dell'art. 1341 c.c. ai contratti associativi*, nota a Cass., 9 aprile 1993, n. 4351, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 487 - 492.
- C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1995, 841 - 854.
- W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 1929, 33.
- M.T. CIRENELI, *Società sportive*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, VII, Utet, Torino, 1987, 388 - 407.
- M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997, 603-628.
- S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2007.
- D. DE CAROLIS, *Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale*, in www.giust.it.
- G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corriere Giuridico*, n. 10, 2003, 1265-1268.
- A. DE SILVESTRI, *Enfatizzazione delle funzioni e infortuni giudiziari in tema di sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 370 - 387.
- A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella FIGC*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2000, 503 - 581.
- A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva*, Esperta Edizioni, Forlì, 2004, 83-112.
- A. DE SILVESTRI, *Il diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004.
- A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3, 2007.
- A. DE SILVESTRI, *Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1, 2009.

- A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Massimario della Giurisprudenza del Lavoro*, 1981, 851-864.
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.
- P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1975, 229.
- F. FAZZOLARI, *In dubio ... pro arbitrato rituale*, nota a Cass., 20 marzo 1990, n. 2315, in *Rivista dell'Arbitrato*, 1991, 518-520.
- C. FOIS, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in AA.VV., *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1982, 561-668.
- R. FRASCAROLI, voce «sport», in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, 513-549.
- G. FRONTINI, *Sulla natura e gli effetti dell'arbitrato nel rapporto di lavoro tra società e tesserati della FIGC*, in *Nuovo Diritto*, 1997, 913-917.
- L. GIACOMARDO, *Autonomia per le federazioni ed una delega in bianco al CONI*, in *Diritto e Giustizia*, 13 settembre 2003, 9-10 e 109-110.
- L. GIACOMARDO, *Federazioni sportive e CONI: natura dei soggetti e dei relativi atti. I requisiti per la rilevanza pubblica dell'attività*, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 24 - 26.
- M.S. GIANNINI, *Prime considerazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1949, 18.
- F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007.
- U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 1965.
- G. IADECOLA, *Se al presidente di un comitato regionale della FIGC compete la qualifica penalistica di persona incaricata di un pubblico servizio*, in *Cassazione Penale*, n. 12, 1996, 3794-3802.
- E. LUBRANO, *Vita e problemi della pubblica amministrazione*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 2001, II, 593-635.
- E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Esperta Edizioni, Forlì, 2004, 145-200.
- E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 21-37.
- P. LUIO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975.
- F. P. LUIO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, nota a sentenza Pret. di Novara, 15 dicembre 1979, in *Giustizia Civile*, 1980, I, 2544-2547.
- A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 1-12.
- G. MANZI, *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al Diritto*, 6 settembre 2003, 138-145.
- A. MARANI TORO, voce «Sport», in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVIII, Utet, Torino, 1971, 42-54.
- I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti di liberazione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1977, 143-152.

- G. MARTINELLI, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 13-22.
- P. MIRTO, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1959, 352.
- F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 327-351.
- L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, in *Foro Italiano*, 1983, V, 163-169.
- P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Esperta Edizioni, Forlì, 2004, 1-81.
- P. MORO, *Critica del vincolo di Giustizia Sportiva*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1, 2005.
- G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997, 548-550.
- G. NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2000, 113-119.
- G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2004, 1152-1162.
- N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro Amministrativo - Tar*, 2007, 1152-1161.
- R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Giuffrè, Milano, 1988.
- R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1996, 702-714.
- F. PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1991, 15-30.
- C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1987, 237-245.
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1979, 41-57.
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in AA.VV., *Saggi di diritto sportivo*, Milano, 1999, 28-44.
- A. ROMANO TASSONE, *Lodo arbitrale ex art. 6 l. n. 205/2000 e giudice dell'impugnazione*, in *Foro Amministrativo - CdS*, 2003, 2276-2281.
- E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2006.
- A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, I, Jovene, Napoli, 1984.
- M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 352-369.
- M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- I. SCOTTO, *Il CONI e le Federazioni Sportive*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1954, 341.
- M. SFERRAZZA, *Spunti per una riconsiderazione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2, 2009.
- R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 3, 2008, 33-48.
- L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione su CONI, ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento a fini generali*, in *Diritto e Società*, 2000, 61-81.

- R. TOSETTO, F. MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, in *Foro Padano*, 1951, III, 50-72.
- G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005.
- G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 750-757.
- G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria al confronto*, in *Foro Italiano*, 1991, III, 337-344.
- G. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, nota a TAR Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, in *Foro Italiano*, 1994, 511-517.
- G. VIDIRI, *Il Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2002, I, 39-73.